

MODALITA' DI VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

I gestori delle strutture ricettive, nonché coloro che esercitano attività di locazione breve, devono riversare entro 15 giorni dalla fine di ogni mese l'imposta riscossa nel mese precedente, utilizzando una delle seguenti forme:

PAGOPA	<p>Accedendo al sito del Comune di Rho, alla voce "Servizi (nella banda verde in alto) poi ai "Servizi on line" - "Pagamenti on line- PagoPa" (link diretto: clicca qui)</p> <p>Utilizzare la sezione finale "Crea un nuovo avviso pagoPa" - "Crea pagamento spontaneo". Alla voce "Dettaglio pagamento"-Servizio - selezionare la voce "imposta di soggiorno" e procedere alla compilazione della causale (vedasi box successivo) e concludere iter come proposto.</p>
PAGAMENTO DIRETTO IN TESORERIA	<p>presso la filiale della Banca MONTE dei PASCHI DI SIENA (nuova Tesoreria dal 01.02.2025) in piazza Visconti n.7</p> <p>Si ricorda che per poter versare in contanti occorre, in occasione del 1[^] versamento, procedere ad apposita registrazione.</p> <p>E' importante, indicare nella CAUSALE DEL VERSAMENTO i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none">• La dicitura "IdS" che è l'acronimo di Imposta di Soggiorno• Mese e anno di riferimento• Denominazione della struttura ricettiva <p>avendo cura di riportarli come nell'esempio: IdS-mese e anno di riferimento-denominazione struttura: Es: IdS-Gennaio 2024-Bed & Breakfast Il Fiordaliso</p>

Si ricorda che il pagamento dell'imposta non può più essere effettuato tramite bonifico bancario.

In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, dovranno essere eseguiti versamenti distinti per ogni struttura.

Dopo il versamento non si deve inviare alcuna documentazione al Comune. È però **necessario conservare le ricevute di versamento.**

SANZIONI

Le violazioni commesse dai responsabili del pagamento sono punite come previsto dall'art. 4 del decreto legislativo 23/2011 (per i gestori di strutture ricettive) e dall'art. 4 del decreto legge 50/2017 convertito con legge 96/2017 (per i locatori brevi) con le sanzioni tributarie come previste dal D.Lgs. 471/1997 come modificato dal D.Lgs. 87/2024 con particolare riferimento all'omessa od infedele presentazione della dichiarazione telematica da parte del responsabile, per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno. In caso di mancata trasmissione del conto di gestione (Mod. 21) l'ente è tenuto alla segnalazione alla competente Procura della Corte dei Conti.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

È ammesso il ravvedimento operoso disciplinato dall'art. 13 del Decreto legislativo 472/1997, come modificato dal D.Lgs 14 giugno 2024, n. 87 che prevede sanzioni diverse a seconda che la violazione sia stata commessa prima o dopo il 01.09.2024.

Gli errori, le omissioni e i versamenti mancanti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento contestuale dell'imposta dovuta, delle sanzioni in misura ridotta (in base al ritardo con cui viene effettuato il pagamento) e degli interessi legali maturati.

Ci sono quattro tipologie di ravvedimento:

	Termine	Sanzione sull'importo da versare prima del 01.09.2024	Sanzione sull'importo da versare dal 01.09.2024	Interessi <i>(vedi tabella successiva)</i>
Ravvedimento Sprint	Entro 14 giorni dalla scadenza	0,1% per ogni giorno di ritardo	0,83% per ogni giorno di ritardo	Giornalieri calcolati con il tasso di riferimento annuale
Ravvedimento Breve	applicabile dal 15° al 30°gg di ritardo	1,5%	1,25%	
Ravvedimento Medio	applicabile dopo il 30° giorno di ritardo fino al 90° giorno	1,67%	1,39%	
Ravvedimento Lungo	applicabile dopo il 90° giorno ed entro il termine di presentazione della dichiarazione (in caso di dichiarazione periodica) o entro un anno dalla scadenza	3,75%	3,125%	
	In mancanza di dichiarazione, nei casi in cui non è prevista, la data di riferimento è quella della scadenza del versamento			
	applicabile entro 2 anni di ritardo dal termine di presentazione della dichiarazione relativa	4,29%	3,572%	

	all'anno in cui è stata commessa la violazione. In mancanza di dichiarazione, nei casi in cui non è prevista, la data di riferimento è quella della scadenza del versamento			
	applicabile oltre 2 anni di ritardo dal termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione. In mancanza di dichiarazione, nei casi in cui non è prevista, la data di riferimento è quella della scadenza del versamento	5%	3,572%	Giornalieri calcolati con il tasso di riferimento annuale

TABELLA INTERESSI

Anno	Tasso annuo	Provvedimento	Pubblicazione
2025	2%	Decreto MEF del 10.12.2024	G.U. n.294 del 16.12.2024
2024	2.5%	Decreto MEF del 29.11.2023	G.U.n.288 del 11.12.2023
2023	5%	Decreto MEF del 13.12.2022	G.U.n.292 del 15.12.2022
2022	1,25%	Decreto MEF del 13.12.2021	G.U.n.297 del 15.12.2021
2021	0,01%	Decreto MEF del 11.12.2020	G.U.n.310 del 15.12.2020
2020	0,05%	Decreto MEF del 12.12.2019	G.U.n.293 del 14.12.2019

CALCOLA RAVVEDIMENTO ([Clicca qui](#))

(Agg. 03.02.2025)